

A.P.S. QUARTO STATO

c.f. 97773980152
via Paolucci di Calboli, 4 20162 Milano (Mi)
ass.quartostato@gmail.com



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di Dicembre alle ore 10.30, presso la sede in via Paolucci di Calboli, 4 20162 Milano si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Quarto Stato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Lissoni Davide il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Bavila Paolo Francesco.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 27 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di regolarizzare iscrizione al RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, Paolo Francesco Bavila.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, Davide Lissoni.

10/10/10

10/10/10



10/10/10



Statuto della Associazione di promozione sociale Quarto Stato

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, con sede in Milano, una associazione di promozione sociale denominata "Associazione di promozione sociale Quarto Stato", in conformità all'art.35 e seguenti del D.Lgs 117/2017. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non persegue finalità di lucro.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Milano in via Paulucci de Calboli 4, e varie sedi operative locali a livello nazionale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha come finalità in particolare la promozione, la ricerca e il dibattito culturale per contribuire al superamento delle diseguaglianze sociali, ispirandosi ai principi di solidarietà ed emancipazione sociali. Si prefigge di costituire uno strumento di crescita, formazione e sensibilizzazione della coscienza per favorire l'appianamento delle differenze economiche e di genere.

L'associazione si rivolge alla collettività e in particolar modo a tutte quelle persone oggetto di sfruttamento economico, oppressione di genere, discriminazione razziale.

A tal fine, l'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lettera i (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale) e lettera w (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici).

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale; promuovere conferenze, seminari, convegni, corsi ed altre iniziative socio-ricreative pubbliche, anche di carattere internazionale; adoperarsi nella produzione autonoma di pubblicazioni, come libri e periodici, di materiale informativo e di riflessione di tipo multimediale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti nella normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata ed approvata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Volontari che svolgano la propria attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro a cura del Consiglio Direttivo; per essi si applica quanto previsto nel d.Lgs 117/2017, art. 17 e 18. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 comma 1 del d.Lgs 117/2017.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione
- Ad eleggere ed essere membri degli organismi dirigenti.
- A consultare i bilanci o rendiconti annuali e i libri sociali obbligatori, presentando richiesta al Presidente dell'associazione, da evadersi entro 15 giorni.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 3 giorni e/o che abbiano rinnovato la tessera almeno 3 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto, e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché mantenere condotta civile e morale durante le iniziative e manifestazioni dell'associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono né rimborsabili né trasferibili. E' fatto divieto di trasferimento della quota associativa.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per :

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o la radiazione o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organismi, dei suoi soci;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee, le iniziative e le manifestazioni;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario
- L'organo di controllo, qualora eletto.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Direzione Provinciale
Città di Alghero

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare via mail agli associati con messaggio di ricezione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- Elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e, laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Organo di controllo;
- Approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- Approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

- Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, che ha durata di tre anni, composto da un numero di membri compreso fra cinque e nove.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo.
- Assicura la pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
- ammette i nuovi soci o, nel caso, ne motiva il rigetto.
- esclude i soci ai sensi dell'art.7 del presente statuto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. F. 2003".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice-Presidente, il Segretario (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal segretario.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e, nel caso di impedimento di questo, ne assume le mansioni.

Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma col Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art 12 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, qualora la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del d.Lgs. 117/2017.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.



L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto finanziario consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto finanziario preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il rendiconto finanziario preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altri enti del terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I MILANO - UT Milano 1

COPY FOTOSTATICA. COPIA IN UNICO ORIGINALE DELL'ATTO

Qui Registrato il 20/01/2023 Serie 3 N. 362

Con € 200,00 (DUECENTO 00)

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Agente MASSIMO (*)

(*) firma su delega delle Entrate Provinciale, Angela Calò

